

GIOVANNI URRARO | Segreteria Provinciale Napoli

## L'APPROCCIO NORMATIVO ALLO STRESS LAVORO CORRELATO NELLE FORZE DELL'ORDINE

PER QUANTO CONCERNE LA POLIZIA DI STATO NEL 1997 CON CIRCOLARE DIPARTIMENTALE, SUCCESSIVAMENTE RECEPITA NEGLI ACCORDI NAZIONALE QUADRO, FU ATTRIBUITA LA FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ALLE SEGRETERIE PROVINCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

*Il primo interessamento italiano degno di cronaca in materia di sicurezza sul lavoro è stato registrato soltanto all'inizio degli anni '90, mediante il recepimento delle prime normative d'indirizzo comunitario.*

Tale processo è culminato con la promulgazione del Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994, con il quale, si è formalmente abbandonata un'epoca in cui le condizioni dei lavoratori erano giuridicamente garantite soltanto mediante l'affermazione del pre-esistente principio generale di responsabilità oggettiva, gravante in capo al datore di lavoro, per passare ad una nuova era in cui i cardini della sicurezza lavorativa sono stati rimarcati da una serie razionalizzata di incarichi e procedure ben definite, volte a svolgere una funzione di tutela della salute del lavoratore su due diversi canali di indirizzo: attraverso una mera attività di prevenzione istituzionale e tramite interventi strutturali da porre in essere mediante la rimozione dei rischi "non fisiologici". Trattandosi però di una norma generale, e quindi rivolta tanto alle aziende private quanto alle amministrazioni pubbliche, per quanto essa potesse risultare esaustiva nel

suo tentativo di comprendere il più ampio numero di situazioni nell'ambito di una moltitudine di diversi contesti lavorativi, essa faceva ampio ricorso alla riserva di legge demandando, per quanto concerne il pubblico impiego, ad ogni ministero ed amministrazione la funzione di emanare i singoli dispositivi che avrebbero definito l'organizzazione del sistema di prevenzione da attuarsi nell'ambito dei singoli luoghi di lavoro.

*Per quanto concerne la Polizia di Stato, in primo luogo, nel 1997 con circolare dipartimentale N° 559, poi debitamente recepita negli accordi nazionale quadro che si sono susseguiti, fu attribuita la funzione di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria.*

Successivamente, col Decreto Ministeriale N° 450 del 24 giugno del 1999 furono poi definite le particolari esigenze di servizio relative al settore specifico della Polizia di Stato. Soltanto in seguito a diversi interpellati interpretativi, però, furono dipanati una serie di dubbi che riguardavano →

→ le attribuzioni degli incarichi di Datore di Lavoro nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, addivenendo alla conclusione che tale funzione è posta in capo ai singoli dirigenti delle articolazioni aventi autonomia gestionale e di spesa.

*La materia fu, poi, ulteriormente innovata col Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 che integrava la precedente normativa con una serie di connotazioni più specifiche attinenti ai singoli comparti produttivi ed introduceva il concetto di "salute", inteso non più come mera condizione fisica del lavoratore, ma con un significato più ampio di sostanziale "benessere" psico-fisico.*

Tra gli adempimenti formali specificamente attribuiti al datore di lavoro, con espresso divieto di delega, senza dubbio il più importante risulta essere quello della valutazione dei rischi connessi all'attività produttiva svolta e della conseguente annotazione degli stessi nel documento di valutazione dei rischi, il quale rappresenta lo strumento giuridico essenziale per l'attribuzione del nesso eziologico tra l'attività lavorativa ed eventuali infortuni, al fine di garantire l'immediato ricorso ad ogni istituto previsto dalla legge.

Stante comunque il fatto che, ad oggi, non sono stati ancora prodotti dal Ministero dell'Interno i nuovi decreti attuativi per la più recente normativa, permangono ancora validi ed in piena forza dispositiva, sia la circolare N° 559 del 1997, che il D.M. 450/1999, nonché ogni altra prassi applicativa utilizzata in precedenza e, pertanto, appare palese l'intento esecutivo di non rivedere nell'immediato l'individuazione delle figure cardine del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro della Polizia di Stato, soprattutto in virtù del fatto che l'attribuzione dell'incarico di rappresentanza svolto dalle organizzazioni sindacali di categoria, fino a questo momento, ha portato notevoli benefici in termini di prevenzione degli infortuni in



servizio. Con il Decreto Legislativo 106 del 3 agosto 2009, successivamente, venivano apportate ulteriori modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, aggiungendo all'art. 28 di quest'ultimo, che definisce i fattori di rischio da valutare, il comma 1-bis per introdurre il categorico obbligo da parte del datore di lavoro di valutare, tra gli altri, anche i rischi da stress lavoro-correlato; tale espletamento sarebbe dovuto essere effettuato, come previsto dal decreto stesso, entro il 1 agosto 2010, termine poi prorogato al 31 dicembre 2010 dalla L. 122/2010, mediante una prima attribuzione delegata alla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, volta all'individuazione dei percorsi metodologici per la valutazione del rischio da stress. In data 17 novembre 2010, con circolare N° 15, la predetta Commissione Consultiva, pubblicava i risultati dei propri studi individuando il percorso metodologico per la



valutazione generica del rischio da stress e suddividendolo in due fasi: una fase di “*Valutazione Preliminare*”, che consiste nell’individuazione degli indicatori di rischio da stress lavoro-correlato, ed una fase di “*Valutazione Approfondita*”, volta a rilevare la percezione soggettiva dei lavoratori relativamente ai fattori stressogeni evidenziati. Contestualmente la Commissione Consultiva stabiliva che entro il 31 dicembre 2010, le singole amministrazioni avrebbero dovuto scegliere se portare a termine la valutazione o annotare, nei rispettivi D.V.R., un percorso metodologico specifico ed un termine perentorio di conclusione dei lavori di valutazione.

*Nello specifico il Dipartimento della Pubblica Sicurezza optava per centralizzare il lavoro di individuazione del percorso metodologico,*

*costituendo nell’ambito della Direzione Centrale di Sanità un tavolo tecnico destinato a tale incarico.*

Tale modalità di attuazione, però, destava sin da subito notevoli dubbi di natura interpretativa, attesi i limiti specificamente imposti dall’art. 17 del D. Lgs. 81/2008, dando adito a numerosi quesiti formulati dalle organizzazioni sindacali all’indirizzo della Commissione Consultiva, la quale, con risposta all’interpello N° 11/2014, in data 11 luglio 2014, confermava l’assoluta impossibilità per il datore di lavoro di delegare ogni adempimento relativo alla valutazione dei rischi, ivi compresi quelli da stress, e ribadiva che in caso di delega nulla, le responsabilità ed i doveri attinenti alle proprie funzioni permangono a carico del soggetto legittimato. ●